



A.P. n. 111/2013

Chiasso, 30 agosto 2013

Ris. mun. 1114 / 9 luglio 2013

Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 11
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ELIMINAZIONE IMENOTTERI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamati:

- gli artt. 107 lett. b LOC e 24 RALOC;
- la Legge sanitaria del 18 aprile 1989;
- il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;

emana la seguente ordinanza.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo

Il Municipio di Chiasso dispone di un servizio di eliminazione imenotteri (vespe, calabroni, ecc.), garantito dal Corpo Civici Pompieri di Chiasso ed esercitato sul proprio territorio, oltre che su quello dei Comuni convenzionati (Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo).

CAPITOLO II

PRESTAZIONI E TARIFFE

Art. 2 - Eliminazione imenotteri

- a. Per interventi di breve durata fino a 90 min. si applica una tariffa forfettaria di fr. 350.--.
- b. Per interventi di breve durata fino a 90 min., che richiedono piccole operazioni di smontaggio (tapparelle, canne fumarie, cappe aspirazione, tegole, battiscopa, ecc.) ed è necessario il montaggio di scale si applica una tariffa forfettaria di fr. 500.--.

Art. 3 - Intervento straordinario

Per interventi di lunga durata oltre 90 min., che richiedono importanti lavori di smontaggio di parti di strutture o mobilio, viene allestito un preventivo che deve essere accettato dal richiedente prima dell'esecuzione dei lavori.

Art. 4 - Costi aggiuntivi

Nel caso in cui occorre utilizzare l'autoscala, viene fatturato un costo supplementare di fr. 75.-- all'ora e un'indennità di fr. 3.10 per chilometro percorso. Vengono inoltre prelevati i costi dei prodotti e dei materiali di consumo utilizzati per l'intervento.

Art. 5 - Debitore

Le spese sono assunte dal richiedente l'intervento (ad esempio inquilino), e se questo non fosse identificabile (intervento richiesto da passanti o dalle istituzioni di soccorso pubbliche), le stesse vengono addebitate al proprietario del fondo.

**CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 6 - Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Moreno Colombo

il Segretario:


Umberto Balzaretto

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale, a'sensi dell'art. 192 LOC, dal 5 settembre 2013 al 20 settembre 2013, ed entra in vigore il 1. ottobre 2013.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.